

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEI CIECHI (ONLUS)"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di marzo, in Siena, in Via Lippo Memmi numero 25, alle ore sedici e dieci.

19.3.2021 ore 16.10

Avanti me Avv. Antonio ZORZI, Notaio in Siena, con studio in viale Europa n. 15, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è personalmente comparsa la signora:

- CAPENA Piera, nata a SanRemo il 18 febbraio 1967, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo, e come tale legittima rappresentante dell'"Associazione di Tutela dei Ciechi di Siena Onlus" con sede in Siena, in Via Lippo Memmi numero 25, codice fiscale 92011380521.

Detta signora comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea della associazione predetta, qui convocata regolarmente ai sensi di legge e di statuto, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti qui di seguito riportati;

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie in adeguamento al testo Unico del Terzo Settore con trasformazione da Onlus a O.d.V.;
- 2) Modifica del nome da Associazione di Tutela dei Ciechi di Siena Onlus a "Associazione di Tutela dei Ciechi Organizzazione di Volontariato".

La signora CAPENA Piera mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto e per designazione dell'assemblea la signora CAPENA Piera la quale constata:

- che sono presenti per il Consiglio Direttivo sè medesima quale Presidente, Guerrini Roberto, Daviddi Sergio, Giustarini Marco;
- che ad oggi non è stato nominato il Revisore Contabile nè altro organo di controllo;
- che sono altresì presenti in proprio e/o per deleghe che, verificatane la regolarità da parte del Presidente vengono conservate agli atti sociali, numero diciannove soci su sessanta aventi diritto al voto;

- il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti; il tutto come risulta dal Foglio delle Presenze che sottoscritto dai partecipanti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa a-

vutane dai comparenti;

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati pienamente edotti circa il contenuto degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e ne accettano la discussione;
- che dunque l'assemblea è regolarmente costituita ed atta e valida a deliberare, con le maggioranze ridotte previste dalla legge in materia di revisione degli statuti degli Enti del Terzo Settore;

tutto ciò constatato

il Presidente, identificati i soci intervenuti e verificatane la legittimazione, dichiara validamente costituita la presente assemblea e con il consenso di tutti gli intervenuti conferma a me Notaio l'incarico di fungere da segretario per la redazione del verbale di seduta. A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- passando ad illustrare l'Ordine del Giorno il Presidente illustra all'assemblea i motivi che consigliano l'adeguamento statutario alla mutata normativa in materia di Enti del terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successivi chiarimenti e circolari, tra le quali la Circolare n. 20/2018 e 13/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Presidente chiarisce altresì quali sono le motivazioni che consigliano di assumere la qualifica, forma e sostanza, di Organizzazione di Volontariato.

Il Presidente, autorizzato dall'assemblea, procede ad una illustrazione comparativa tra vecchio e nuovo statuto, in base alla nuova normativa e dichiara che si procederà alla relativa iscrizione dell'Associazione presso il RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena questo sarà operativo.

Esaurita l'illustrazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione, al termine della quale l'Assemblea, condividendo in tutto e approvando all'unanimità le proposte avanzate dal Presidente stesso all'unanimità,

DELIBERA

1) di volere assumere la qualifica, forma e sostanza, di Organizzazione di Volontariato e di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, composto da 33 (trentatré) articoli, che, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale previa sottoscrizione da parte del Comparente e di me Notaio.

L'associazione utilizzerà la denominazione di "Associazione di Tutela dei Ciechi Organizzazione di Volontariato" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico: a decorrere dal termine di cui all'art. 104, co. 2 del CTS, l'Associazione assumerà la denominazione di **"Associazione di Tutela dei Ciechi Organizzazione di Volontariato - ETS"**. Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la

parola, il Presidente, dopo essere stato delegato dagli intervenuti ad approvare e sottoscrivere il presente verbale nonchè ad apportare alle qui assunte deliberazioni ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dalle competenti autorità anche in osservanza di norme di qualsiasi grado (Leggi, Regolamenti, Decreti Attuativi, Circolari e simili), toglie la seduta alle ore sedici e venticinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei suoi dati personali, comprensivi della professione e dichiara di essere stato informato sull'utilizzo degli stessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che leggo al signor comparente, il quale su mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà ed in conferma con me Notaio lo sottoscrive alle ore sedici e venticinque.

Scritto in minima parte da me Notaio a mano e per il residuo da persona di mia fiducia sotto la mia direzione con mezzo elettronico e stampa indelebile occupa due fogli per cinque pagine e fin qui della presente.

In originale firmato:

Piera CAPENA

Antonio ZORZI Notaio

Registrato a Siena il 29 marzo 2021 al n. 1840 serie 1T.

Allegato "B" al Repertorio numero

Raccolta numero

Statuto

"Associazione tutela dei ciechi di Siena"

Via Lippo Memmi n.25

53100 Siena

Premessa

L'associazione di Tutela dei Ciechi di Siena, costituita per volontà di alcuni cittadini senesi, è stata eretta in ente morale con Regio Decreto del 10 Maggio 1910.

Così succeduta al Comitato dei Ciechi, esistente fin dal 1889, ad a quello dei Ciechi e Sordoparlanti, che operò dal 19 Giugno 1904 al 21 Luglio 1907.

Ha così operato fino ai giorni nostri ed ha assunto personalità giuridica di diritto privato con deliberazione consiliare della Regione toscana n.112 del 02 Aprile 1996.

E' iscritta al numero 420 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del D.P.R. del 10.2.2000 n.361 è iscritta presso il Registro delle Onlus presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate al n.40 prot. operazione 25 Marzo 2004.

Art. 1 (Costituzione e sede)

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Tutela dei Ciechi" con sede in Siena, Via Lippo Memmi n. 25.

La denominazione dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Organizzazione di Volontariato" e diventerà "Associazione Tutela dei Ciechi Organizzazione di Volontariato".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" .

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'Associazione "Associazione Tutela dei Ciechi", avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altri Enti del Terzi Settore o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 (Scopi e attività dell'Associazione)

L'Associazione che ha come finalità l'individuazione e perseguimento di attività formative e scientifiche, culturali e anche assistenziali a favore dei ciechi e degli ipovedenti, inserendosi di diritto in tutte quelle iniziative che possono contribuire alla soluzione e sollievo dei problemi collegati alla vista, in proprio ed in collaborazione con altre associazioni aventi il medesimo scopo, Enti, Università, e privati anche in partnership, comunque utili al raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) attività di ricerca scientifica.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni .

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali,

l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione è presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 7 (Categorie dei soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari
- Benemeriti
- Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze in riferimento allo scopo sociale. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e

la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 9 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o

comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Art. 10 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.

Art. 11 (Organi dell'Associazione)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 (Partecipazione all'Assemblea)

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali

dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali, fino alla data del giorno precedente l'Assemblea medesima.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma in caso di eventi straordinari, se previsto dalla Legge, tale termine potrà essere prorogato.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei soci.
- c) su iniziativa del Presidente.

Art. 13 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o altro mezzo ritenuto idoneo anche telematico o elettronico (fax, e-mail etc.) nonché per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario, o in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci, mentre ~~in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque~~ sia la presenza dei soci, tranne che per le modifiche statutarie dell'Associazione (in questo caso si riterrà valida con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci) e per la delibera di scioglimento (in questo caso si riterrà valida con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci).

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, dal Presidente del Collegio dei Proviviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 15 (Forma di votazione dell'Assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea potranno avvenire, su indicazione della stessa, prevalentemente per alzata di mano, ma anche per appello nominale. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Proviviri, i Revisori dei Conti, anche revocandoli;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal

Consiglio Direttivo;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria

f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un terzo dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;

- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- dare esecuzione alle delibere assembleari;

- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;

- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti

suddetti;

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall'Assemblea ordinaria, anche tramite la presentazione di liste spontanee da parte dei soci. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica tre anni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, viene dichiarato decaduto e sostituito come previsto dall'Art.18. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni similari, ma

devono darne comunicazione agli altri Consiglieri; se quest'ultimi a maggioranza dichiarano che esiste incompatibilità di nomina, il Consigliere dichiarato incompatibile, deve entro 15 giorni attivarsi, e riferire la sua scelta Associativa al Consiglio dell'Associazione, che potrà eventualmente sostituirlo a norma dell'Art.18 del presente statuto.

Art. 19 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In alternativa a quanto sopra, in caso di urgenza la convocazione può svolgersi senza il rispetto del termine sopradDETTO, ma si riterrà valida se parteciperà almeno la metà più uno dei Consiglieri. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D., qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni si considerano sempre e comunque valide anche se non sono state convocate, quando anche informalmente e spontaneamente si riuniscono tutti i Consiglieri in carica, e le eventuali delibere adottate si considerano altresì valide con le formalità di rito richieste dal presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato

alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente, ma deve risultare da verbale.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
 - emettere se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
 - dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.
-

Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 22 (Revisori dei Conti)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve

nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 (Segretario dell'Associazione)

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Se deliberato dal Consiglio, tale incarico potrà essere svolto anche da un soggetto non socio.

Art. 24 (Il Tesoriere-Economo)

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione. Qualora non fosse prevista tale figura, tale incarico è ricoperto naturalmente dal Presidente nell'esercizio del proprio mandato.

Art. 25 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 26 (Entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla

legge;

- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dai proventi derivanti del patrimonio immobiliare;
- attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 (Destinazione degli avanzi di gestione)

Ai sensi di legge, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie, anche mediante donazioni o servizi o attività di ricerca, rivolti ad altre associazioni od enti aventi lo stesso scopo sociale.

Art. 28 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. Non sono ammessi pagamenti in frazione di anno.

Art. 29 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né

per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 30 (Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, se redatto, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Il bilancio di esercizio, approvato dall'assemblea dei soci entro i primi 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 31 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 32 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 33 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.